

# Omicidio. Pena prevista: zero

*E' giusto concedere l'impunità a un terrorista omicida ma pentito? Un convegno a Roma sulla legge che premierà il pentimento*

**di Pierluigi Sullo**

ROMA. Un convegno sulla nuova legge a favore dei terroristi pentiti; l'ha promosso Il Centro d'iniziativa giuridica Calamandrei"; vi hanno partecipato alcuni tra i maggiori giuristi e magistrati democratici. La legge è ormai in dirittura d'arrivo: approvata dal senato, comincia ora la sua strada alla camera. Ma l'accordo è talmente largo (anche perché il primitivo progetto del governo è stato radicalmente modificato, e in meglio, dai senatori), che sulla sua approvazione nessuno nutre dubbi.

E poi, cosa succederà? Succederà per esempio che un terrorista che abbia fornito un contributo "eccezionale" avrà la pena ridotta in modo eccezionale. Ma chi è, si è chiesto Tullio Padovani, docente e relatore al convegno, uno in grado di offrire un contributo "eccezionale" alle indagini. E' uno che, nel gruppo terroristico ha ricoperto un ruolo eccezionale, era un capo, ed ha — presumibilmente — commesso crimini eccezionali. Poniamo che abbia ucciso qualcuno, e sia quindi passibile dell'ergastolo. Secondo l'articolo 3 della legge, costui sarà condannato ad un massimo di dodici anni e a un minimo di dieci. Dopo di che, sempre secondo la legge, potrà usufruire della libertà provvisoria una volta giunto a metà della pena (e sono sei anni circa). Ma, in più, come ha fatto notare il magistrato Gianfranco Viglietta, gli si potranno concedere le attenuanti generiche; si arriva così a un quattro anni circa di carcere da scontare. Ma, ecco la ciliegia, su richiesta del ministro della giustizia, il magistrato potrà disporre la liberazione condizionale immediata.

Risultato: l'oscillazione della pena -ha detto ancora Viglietta - è tra l'ergastolo e zero. Ciò che, fra l'altro, concede al giudice un potere discrezionale pressoché assoluto. In altre parole (e sono parole di Leonetto

## *Sulla stampa*

---

Amadei, già presidente della corte costituzionale), “la misericordia del governo è più grande di quella di dio.

Un giudizio ancora più severo ha pronunciato il solito Viglietta: se le leggi non si conformano all’opinione della maggioranza della collettività, è perché il legislatore si sente svincolato da ogni obbligo, è, in qualche modo, un legislatore assoluto. Proprio come capitava - ha detto il magistrato democratico - nella Russia stalinista o nella Germania nazista.

Avverrà, cioè, che un sistema processuale ormai “scardinato” (Viglietta), in quanto basato sulla chiamata di correo come elemento di prova e sulla “inquisizione soave” del pentimento (Padovani) premierà in modo esorbitante la delazione, che, come ha detto Amadei, “da’ un po’ fastidio da qualunque parte provenga, se mi permettete, visto che io sono un toscano della Versilia, luogo di forti movimenti rivoluzionari”. Senza contare il rischio, ha aggiunto il pur favorevole alla legge professor Chiavario, che la legge divenga strumento di una lotta da parte di bande rivali.

Problemi, e non lievi, anche nella parte in qualche maniera migliore della legge, quella che dichiara non punibili i comportamenti di dissociazione dal partito armato. I problemi li ha elencati il presidente di Magistratura democratica, Borré: in primo luogo, si dichiara non punibile colui che si dissocia, ma non si tiene conto del fatto che chi ha aderito a una banda armata ha, ovviamente, compiuto alcuni reati collaterali come la ricettazione, il furto, la rapina; “non si prende solamente la tessera”, ha detto Amadei. Può quindi capitare che debba scontare una pena maggiore un dissociato che un pentito colpevole, magari, di omicidio. In secondo luogo, e soprattutto, l’articolo 1 della legge richiede una qualche forma di collaborazione, cioè di delazione, anche se solo di tipo “ideologico”, ciò che inquina la dissociazione e ostacola la possibilità di uno “svuotamento dall’interno delle organizzazioni terroristiche” che le norme sulla dissociazione pure tende a favorire.

**(II Manifesto 13/II/1982)**